



NEWS Euroconference

Edizione di martedì 17 Dicembre 2024

CASI OPERATIVI

Disciplina Iva dell'autoconsumo dell'immobile da parte del professionista
di Redazione

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Detrazione Iva delle fatture 2024 ricevute nel 2025
di Alessandro Bonuzzi

IVA

Iva e sport: confermate anche per il 2025 le vigenti regole Iva
di Luca Caramaschi

IMPOSTE INDIRETTE

Il sottile confine tra affitto d'azienda e locazione di immobile
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

REDDITO IMPRESA E IRAP

Confermata dal 2012 l'esclusione delle società agricole dal regime delle società di comodo
di Luciano Sorgato

IN DIRETTA

Euroconference In Diretta puntata del 17 dicembre 2024
di Euroconference Centro Studi Tributari

EDITORIALI



**Intervista a Marco Natali Presidente ConfProfessioni
di Redazione**



CASI OPERATIVI

Disciplina Iva dell'autoconsumo dell'immobile da parte del professionista

di Redazione



FiscoPratico La piattaforma editoriale integrata con l'AI per lo **Studio del Commercialista** scopri di più >

Un contribuente svolgeva la professione notarile salvo poi variare, nel 2019, il codice attività con altre prestazioni professionali nca (verifiche ipo/catastali, consulenze in materia successoria).

Adesso intende cessare definitivamente l'attività e, quindi, autofatturare i rimanenti beni ammortizzabili.

Nel 2008, ha acquistato la quota di 1/2 di un immobile di categoria C/2 da adibire ad archivio.

L'immobile è stato acquistato da un privato e, nel corso degli anni, risulta una manutenzione, regolarmente fatturata a settembre 2020, relativa alla sostituzione di una vecchia pensilina, in edilizia libera.

Alla luce della sentenza della Corte di Giustizia del 17 maggio 2001 e della risoluzione n. 194/E/2002, la precedente risoluzione n. 28/E/1998 dovrebbe considerarsi superata.

Come deve essere trattato l'autoconsumo dell'immobile?

Può essere considerato fuori campo Iva?

[**LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...**](#)



FiscoPratico

I "casi operativi" sono esclusi dall'abbonamento Euroconference News e consultabili solo dagli abbonati di FiscoPratico.



GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Detrazione Iva delle fatture 2024 ricevute nel 2025

di Alessandro Bonuzzi

Convegno di aggiornamento

Dichiarazione Iva 2025: novità e casi operativi

Scopri di più

Le fatture emesse negli **ultimi giorni** dell'anno solare seguono criteri parzialmente differenti in relazione al diritto alla **detrazione** dell'Iva che sorge in capo al cessionario.

Ai sensi dell'[**articolo 19, D.P.R. 633/1972**](#), il diritto alla detrazione:

- sorge nel momento in cui l'imposta diviene **esigibile**, ossia quando si verificano i seguenti **2 requisiti**:
 1. l'**effettuazione** dell'operazione, che si avvera con la consegna o la spedizione, per le cessioni di beni, o il pagamento, per le prestazioni di servizi, e
 2. il **ricevimento** della fattura d'acquisto;
- può essere esercitato, al più tardi, con la **dichiarazione** relativa all'anno in cui il diritto medesimo è sorto, alle condizioni esistenti al momento della sua nascita.

Coerentemente, ai sensi dell'[**articolo 25, D.P.R. 633/1972**](#), la **registrazione** delle fatture di acquisto e delle bollette doganali deve avvenire:

- anteriormente alla **liquidazione periodica** nella quale è esercitata la detrazione della relativa imposta e;
- comunque entro il termine di presentazione della **dichiarazione** annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

Ancora, ai sensi dell'[**articolo 1, comma 1, D.P.R. 100/1998**](#), è detraibile nella liquidazione periodica l'Iva relativa a fatture d'acquisto ricevute e annotate **entro il giorno 15 del mese successivo** al mese oggetto di liquidazione periodica (oppure entro il giorno 15 del secondo mese successivo al trimestre oggetto di liquidazione periodica, per i contribuenti trimestrali).

La norma consente, dunque, di **retro-detrarre** l'Iva, se la fattura è registrata nel termine del giorno 15 del mese successivo. Tuttavia, questo meccanismo non può trovare applicazione per i documenti di acquisto relativi a operazioni **effettuate nell'anno precedente**.



Ciò significa che **non** è detraibile nella liquidazione del mese di dicembre 2024 l'Iva di fatture di acquisto **dateate dicembre 2024 e ricevute nei primi giorni di gennaio 2025**, anche se registrate entro il 15.1.2025; trattasi di operazioni da considerarsi **effettuate** nel 2024 le cui fatture sono però ricevute nel 2025. Per tali operazioni “a cavallo d’anno”, il diritto alla detrazione dell’Iva sorge nell’anno di **ricevimento** del documento, quindi nel 2025.

Si evidenzia che la **legge delega** di riforma fiscale, nell’ambito della revisione della disciplina relativa alla detrazione Iva, dovrebbe introdurre un **correttivo** atto a consentire l’esercizio del diritto alla detrazione dell’Iva delle fatture di acquisto relative a operazioni effettuate nell’anno precedente, ma ricevute dall’acquirente nei primi 15 giorni di gennaio.

L’[**articolo 7, L. 111/2023**](#), infatti, assume come obiettivo anche quello di modificare la **limitazione temporale** all’esercizio della detrazione per le operazioni a cavallo d’anno. Per adesso si tratta ancora di un intento, atteso che la revisione **non** ha ancora trovato **attuazione**.

Pertanto, vale ancora la regola secondo cui, per le operazioni effettuate nel 2024:

- se la fattura è **ricevuta** entro il **12.2024**, l’Iva è detraibile nella liquidazione del mese di dicembre 2024 oppure, da ultimo, nell’ambito della dichiarazione Iva 2025 relativa all’anno 2024;
- se la fattura è **ricevuta** nel **2025**, l’Iva è detraibile dalla liquidazione del mese di ricevimento oppure, da ultimo, nell’ambito della dichiarazione Iva 2026 relativa all’anno 2025;

permanendo, dunque, il divieto di applicazione del meccanismo di **retro-detrazione** per le fatture dateate dicembre 2024 ricevute i **primi giorni del 2025**.



IVA

Iva e sport: confermate anche per il 2025 le vigenti regole Iva

di Luca Caramaschi



Master di specializzazione

Riforma dello sport

Scopri di più

Come sempre accade, a ridosso della scadenza è giunta la **proroga** delle novità Iva introdotte dal D.L. 146/2021 che avrebbero dovuto, **già dall'1.1.2025**, modificare gli [articoli 4 e 10, D.P.R. 633/1972](#), con l'obiettivo di far transitare **da un regime di esclusione ad uno di esenzione** le operazioni realizzate dagli **enti non commerciali** (associazioni sportive dilettantistiche, associazioni dei terzi settore ed enti associati in generale) nei confronti dei **propri associati e/o tesserati**.

Il **D.L. c.d. "Milleproroghe"** approvato di recente in via definitiva dal Consiglio dei ministri sposta, infatti, la **decorrenza** delle richiamate disposizioni **al successivo 1.1.2026**. Si potrebbe dire "tanto rumore per nulla", ma mai, come in questa occasione, un differimento si è reso **davvero necessario** per consentire tanto al legislatore, quanto all'Agenzia delle entrate, di fare chiarezza sulle **conseguenze** che il passaggio da un regime non iva a un regime iva comporterà per gli enti, soprattutto in termini di **aggravio di adempimenti**.

Occasione che per il legislatore si proporrà con uno dei **decreti attuativi della Riforma Fiscale** (L. 111/2023), in attuazione della previsione contenuta nella lettera m), comma 1, dell'[articolo 9](#), della richiamata legge delega, che testualmente richiama l'esigenza di **"completare e razionalizzare le misure fiscali previste per enti sportivi e il loro coordinamento con le altre disposizioni dell'ordinamento tributario con l'obiettivo di favorire tra l'altro, l'avviamento e la formazione allo sport dei giovani e soggetti svantaggiati;"**.

Così come per quanto riguarda l'Agenzia delle entrate, l'anno 2025 sarà l'occasione per **integrare** le scarne indicazioni fornite con la **circolare n. 5/E/2022**, esplicativa delle disposizioni contenute nel richiamato D.L. 146/2021: il rapporto tra le nuove operazioni **esenti ai sensi dell'articolo 10, D.P.R. 633/1972**, e il regime forfettario ex L. 398/1991, le condizioni alle quali sarà consentito fare ricorso all'istituto della **dispensa da adempimenti**, ai sensi dell'[articolo 36-bis, D.P.R. 633/1972](#), oltre che, in generale, il corretto inquadramento delle operazioni c.d. **"a doppio binario** (ovvero esenti Iva, ma **decommercializzate ai fini redditi**, ai sensi dell'[articolo 148, comma 3, Tuir](#), nel contesto delle **attività svolte** dal sodalizio sportivo dilettantistico, sono solo alcuni dei temi sui quali sarà indispensabile conoscere il "pensiero" dell'Amministrazione finanziaria, al fine di orientare **consulenti e operatori del settore** nella



impostazione fiscale delle proprie organizzazioni sportive una volta che le nuove disposizioni entreranno in vigore.

Da ultimo, un richiamo alla previsione normativa contenuta nell'articolo 36 bis, D.L. 75/2023, che **(in vigore dallo scorso 17.8.2023)** resterà anche **per l'anno 2025 una valida alternativa** (e non solo) alla ipotesi di esclusione da Iva, prevista dall'[**articolo 4, D.P.R. 633/1972**](#), tanto per **le associazioni**, quanto soprattutto per **società di capitali sportive dilettantistiche** (le c.d. SSD), per le quali l'applicazione della **norma di esclusione è stata confermata** dall'[**articolo 3, D.L. 113/2024**](#) (c.d. **DL Omnibus**) tanto per il passato quanto per il futuro. Norma che avrebbe avuto – a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni del D.L. 146/2021 – una **delicata "sovraposizione"**, per quanto attiene alle prestazioni rese nei confronti degli associati/tesserati da parte di **associazioni sportive dilettantistiche**.

Vediamo, pertanto, di definire l'ambito di applicazione di questa ipotesi di **esenzione "fuori sistema"**, al fine di coglierne il preciso ambito di applicazione.

L'ipotesi di esenzione, ai sensi dell'[articolo 36-bis, D.L. 75/2023](#)

SOGGETTI INTERESSATI

- **organismi senza fine di lucro**, compresi gli enti sportivi dilettantistici, di cui all'[articolo 6, D.Lgs. 36/2021](#)
- **prestazioni di servizi** strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi
- rese nei confronti delle **persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica**

PRESTAZIONI INTERESSATE DESTINATARI

Profilo soggettivo

Se il richiamo all'[articolo 6, D.Lgs. 36/2021](#) vale certamente a ricoprendere tra i soggetti che potranno rendere questi servizi in esenzione da Iva, ai sensi dell'[articolo 36-bis, D.L. 75/2023](#):

- le associazioni sportive dilettantistiche
- le società di capitali sportive dilettantistiche
- le cooperative sportive dilettantistiche
- gli enti del terzo settore

non è ancora chiaro a quali altri soggetti sia possibile riferirsi, in quanto ricompresi nella più ampia definizione di **"organismo senza fine di lucro"**. Sul punto si ritiene, che ad esempio, anche le **Fondazioni** o anche **enti non commerciali non iscritti al RASD** potranno rientrare nell'ambito soggettivo di applicazione della norma al verificarsi ovviamente degli ulteriori requisiti previsti dalla norma.



Prestazioni interessate all'esenzione

Pure con riferimento alle richiamate “**prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport**”, concetto che per espressa previsione comprende i servizi “didattici e formativi” (questi ultimi necessariamente da riferirsi alle diverse declinazioni di attività sportiva dilettantistica definite dalla lettera b) dell’[articolo 7, D.Lgs. 36/2021](#)), **sorge il dubbio** che possano riferirsi anche allo svolgimento di attività sportive non necessariamente da qualificarsi come “dilettantistiche” e come tali **non catalogate** da quelle riconosciute come tali dal CONI.

Soggetti destinatari delle prestazioni

Da ultimo i destinatari delle richiamate prestazioni in esenzione e cioè le “**persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica**”. Se per le mere definizioni possiamo certamente riferirci alle previsioni normative contenute nell’[articolo 2, D.Lgs. 36/2021](#) (Riforma dello sport), più complicato appare definirle in concreto.

Le definizioni della Riforma dello sport

f) attività fisica o attività motoria: *qualunque movimento esercitato dal sistema muscolo-scheletrico che si traduce in un dispendio energetico superiore a quello richiesto in condizioni di riposo;*

nn) sport: *qualsiasi forma di attività fisica fondata sul rispetto di regole che, attraverso una partecipazione organizzata o non organizzata, ha per obiettivo l’espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l’ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli;*

La disgiunzione “o” indicata dalla norma, infatti, parrebbe legittimare come destinatari delle prestazioni in esenzione anche tutti coloro che svolgono semplice “attività fisica” e che, pertanto, **non devono necessariamente configurarsi come “tesserati”** ad alcuna organizzazione che definisca particolari regole da seguire per lo svolgimento di una determinata attività sportiva.

Parrebbe, quindi, **le^{cito} considerare in esenzione anche le attività rivolte a terzi**, non associati né tesserati, le richiamate prestazioni laddove rese da un qualsivoglia organismo che non persegue fine di lucro (rimanendo in ambito sportivo vengono in mente **le cosiddette SSD ovvero le società di capitali sportive dilettantistiche**).

Pur se il richiamato problema di tale sovrapposizione con le novità del D.L. 146/2021 anche per l’anno 2025 ancora non si porrà, sarebbe in ogni caso **opportuno** che l’Agenzia delle entrate si esprimesse sulla corretta applicazione della descritta previsione contenuta nel citato [articolo 36-bis, D.L. 75/2023](#), che per il suo ampiissimo ambito di applicazione sia dal punto di



vista soggettivo che oggettivo meriterebbe con urgenza un **commento ufficiale**.



IMPOSTE INDIRETTE

Il sottile confine tra affitto d'azienda e locazione di immobile

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

Convegno di aggiornamento

Fiscalità indiretta e patrimoniale degli immobili

[Scopri di più](#)

La distinzione tra **l'affitto d'azienda e la locazione di immobili commerciali** non è sempre agevole, anche se, sul piano pratico, questi due rapporti sono soggetti ad una **disciplina civilistica completamente differente**. Rispetto alla locazione, che è disciplinata dal codice civile e dalla legge sul c.d. equo canone (L. 392/1978), l'affitto d'azienda non ha una propria disciplina codificata nella legge in maniera sistematica: le regole dell'affitto di azienda sono, infatti, **liberamente determinate dalle parti**, in ossequio alle norme generali del codice civile e agli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali che si sono sviluppati nel corso degli anni.

Per questi motivi, per qualificare correttamente il negozio giuridico intercorso tra le parti, è essenziale valutare, nel caso concreto, quale sia il **perimetro e l'oggetto della locazione**, ovvero se si tratti di un **contratto d'affitto d'azienda** (o di un suo ramo) o di una **mera locazione immobiliare** con beni pertinenziali all'immobile. A fare chiarezza, è intervenuta più volte la giurisprudenza di legittimità, la quale ha cercato di definire una chiara linea di **demarcazione tra le due citate tipologie contrattuali**. Ad esempio, con la sentenza n. 3888/2020, la Cassazione ha chiarito che, per distinguere tra affitto d'azienda e locazione di un immobile, occorre appurare la sussistenza dei seguenti **due presupposti**:

- **l'organizzazione dei beni** (che deve preesistere al momento della stipula del contratto);
- l'importanza rivestita dall'immobile rispetto agli altri **elementi oggetto del contratto**.

Secondo i Giudici della Suprema Corte, affinché si possa parlare di affitto d'azienda (e non di locazione immobiliare) è necessario che l'organizzazione di un complesso unitario di beni (materiali ed immateriali) per l'esercizio dell'impresa sia già **esistente al momento della concessione in godimento a terzi del complesso aziendale** e ciò a prescindere dal fatto che i predetti beni siano o meno di proprietà dell'imprenditore, essendo sufficiente che egli ne abbia la disponibilità.

Ne deriva che, per rientrare nella disciplina dell'affitto d'azienda è necessario che l'oggetto del godimento **non sia un insieme di beni** (che poi l'avente causa organizzerà per esercitare l'impresa), bensì un **complesso di beni già oggetto di organizzazione** (che deve preesistere al contratto) da parte del cedente, a nulla importando che l'elemento organizzativo sia



successivamente integrato dall'affittuario. In altre parole, l'affitto di un'azienda presuppone che **l'azienda esista al momento della stipula del contratto** sicché, se il dante causa **cede il godimento di singoli beni**, che pure potenzialmente si prestano a costituire un'azienda, ma solo dopo che sia stata loro impressa un'organizzazione da parte dell'avente causa, **l'operazione configura una locazione**.

Per un corretto inquadramento dell'operazione (affitto d'azienda o locazione immobiliare), è altrettanto importante verificare **l'importanza oggettivamente rivestita dal fabbricato**, rispetto agli altri beni (o servizi) oggetto del medesimo contratto. Sempre secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cassazione n. 20815/2006 e Cassazione n. 24276/2017), la **locazione si differenzia dall'affitto di azienda** perché:

- nella **locazione immobiliare**, il fabbricato *“assume una posizione di assoluta ed autonoma centralità nell'economia contrattuale, secondo la sua consistenza effettiva e con funzione prevalente ed assorbente rispetto agli altri elementi che, legati materialmente o meno ad esso, assumono, comunque, carattere di accessorietà, rimanendo ad esso collegati sul piano funzionale in una posizione di coordinazione- subordinazione”*;
- nell'**affitto di azienda**, lo stesso immobile è considerato non nella sua individuabilità **giuridica**, bensì *“come uno degli elementi constitutivi del complesso dei beni (mobili e immobili) legati tra loro da un vincolo di interdipendenza e complementarietà per il conseguimento di un determinato fine produttivo, così che oggetto del contratto risulta proprio il complesso produttivo unitariamente considerato, secondo la definizione normativa di cui all'art. 2555 c.c.”*.

Per le richiamate motivazioni, è perfettamente compatibile con la locazione la circostanza che, oltre al godimento dell'immobile, il contratto abbia ad oggetto **prestazioni che sono accessorie**, senza che sia rilevante che l'immobile (oggetto del contratto) sia situato **all'interno di un centro commerciale**.

La circostanza che all'avente causa sia attribuito, oltre all'immobile, il godimento dell'area comune del centro commerciale, delle utenze e delle attrezzature, **non è risolutiva** per qualificare il negozio in termini di affitto di ramo d'azienda.

Riassumendo il pensiero dei Giudici della Suprema Corte di cassazione si avrà, quindi, che la **differenza essenziale tra locazione e affitto di azienda** (o di ramo di essa) **risiede**:

- in primo luogo, nella **preesistenza di una organizzazione** in forma di azienda dei beni oggetto di contratto, in assenza della quale non si può affermare che sia **stato ceduto il godimento di un'azienda o di un suo ramo**;
- in secondo luogo, ove venga accertato che i beni erano al momento del contratto organizzati per l'esercizio dell'impresa già dal dante causa, sarà altresì necessario verificare se **le parti abbiano inteso trasferire** (o concedere) il godimento del complesso organizzato di beni, oppure semplicemente il godimento di un bene immobile, **rispetto al quale gli altri beni e servizi risultano strumentali al godimento del fabbricato**,



restando poi libero l'avente causa di organizzare ex novo un'azienda propria.



REDDITO IMPRESA E IRAP

Confermata dal 2012 l'esclusione delle società agricole dal regime delle società di comodo

di Luciano Sorgato

OneDay Master

Disciplina fiscale dell'impresa agricola

Scopri di più

La Corte di Cassazione (Ordinanza del 4.12.2024, n. 31113) è tornata a pronunciarsi sulla decorrenza dell'**esclusione** dalla disciplina della **società di comodo** in ordine alle **società agricole**. Il Giudice di legittimità ricongiunge la sentenza alla pregressa uniforme giurisprudenza di legittimità (Cassazione n. 20027/2021, Cassazione n. 7756/2023 e Cassazione n. 12457/2023), al principio di diritto per cui, in tema di accertamento del reddito di impresa, **l'esclusione automatica delle società agricole dalla disciplina delle società di comodo**, di cui all'[articolo 30, L. 724/1994](#), deve ritenersi operativa **solo a decorrere dall'anno 2012**, periodo di imposta in corso alla data di adozione del provvedimento direttoriale n. 87956/2012, emesso ai sensi dell'[articolo 1, comma 128, L. 244/2007](#), che, per la prima volta, ha inserito le società agricole tra quelle esentate dalla richiesta di **disapplicazione della disciplina antielusiva**.

Ne deriva, sempre per il giudice di Cassazione che, con riguardo ai periodi di imposta precedenti, grava sulla società contribuente, ai sensi del comma 4-bis, del citato [articolo 30, L. 724/1994](#) – introdotto dall'[articolo 35, comma 15, D.L. 223/2006](#), convertito con modifiche dalla L. 248/2006, l'onere di dimostrare, ai fini della disapplicazione della predetta disciplina, l'esistenza di **situazioni oggettive di carattere straordinario** che non hanno consentito, in tali annualità, il superamento del test di operatività.

A tal proposito, si ritiene di dover preliminarmente sottolineare come, dal tenore del provvedimento direttoriale n. 87975/2012, risulta chiaramente che, per loro stessa natura, le **società esclusivamente agricole sono comunque ritenute operative** e non possono mai essere considerate di comodo ai fini fiscali. Tale riconoscimento esplicito, che attiene all'essenza stessa di un'impresa agricola, **non può essere circoscritto ad un arco temporale delimitato valido solo per i periodi successivi**. L'irretroattività del provvedimento direttoriale lo renderebbe in modo inopinato presidiato dalle prerogative tipiche della legge, da cui deriverebbe un aggravio di oneri di prova causalmente imputabile al solo ritardo di sensibilità verso le società agricole da parte del Direttore ADE.

L'[articolo 30, comma 4 ter, L. 724/1994](#), raccorda l'estranietà dallo specifico regime fiscale di



tutte le situazioni oggettive che giustificano il mancato raggiungimento della soglia di operatività, per cui, in ordine alle società agricole, verrebbe a configurarsi una **manifesta discriminazione temporale rispetto ad altre fattispecie** (quelle individuate con il decreto direttoriale n. 23681/2008) e verrebbero a configurarsi differenziazioni, non previste dalla legge, tra fattispecie che hanno, invece, la stessa rilevanza, ai fini della **disapplicazione della disciplina sulle società di comodo**.

In altri e conclusivi termini, se il provvedimento di cui trattasi è legislativamente investito della sola potestà di individuare fattispecie che, in esclusivo raccordo alle loro intrinseche ed oggettive peculiarità di mercato, **non sono conciliabili con le congetture reddituali delle società di comodo**, allora prevedere per esse uno spartiacque di esclusione temporale non può non apparire un manifesto dissidio logico. Il parametro di giudizio fondato sulla caratteristica oggettiva è, per sua natura, slegato dal tempo, dal momento che, se quella caratteristica è connaturata alla fattispecie, **essa preesiste ad un qualsiasi atto di sua specifica individuazione** e non ritenerla retroattiva non consente di ritenere tale caratteristica inesistente per il passato. Il sillogismo che ne deriva è inconfutabile; se una fattispecie è oggettivamente incompatibile con una prescrizione di legge, perché non ne incapsula la *ratio*, la sua sottomissione è, ab origine, *contra legem*, e la sua salvaguardia per il passato è solo utile a **tutelare una ragione erariale sempre più distante dagli autentici vincoli costituzionali** che uno Stato di diritto dovrebbe con assoluto rigore presidiare.

Ancora una volta, si ritiene di dover sottolineare (ed in primis questa volta si ritiene di doverlo ricordare proprio alla Cassazione) che **l'obbligazione tributaria può raccordarsi con il solo paradigma costituzionale della capacità contributiva** che, a sua volta, dipende unicamente dall'effettività del fatto economico incapsulato dalla legge ([articolo 23 Cost.](#)) in un predefinito presupposto d'imposta. Con l'obbligo impositivo non può essere disincentivato l'uso di alcun strumento giuridico, neppure continuando a trincerarsi dietro la giustificazione di ormai del tutto inesistenti **regimi fiscali favorevoli**. L'[articolo 53 Cost.](#) prevede l'esclusivo raccordo dell'obbligazione tributaria, con l'effettiva forza economica del contribuente e non per indirizzare l'uso dei modelli giuridici previsti dall'Ordinamento. Dall'[articolo 53 Cost.](#), emerge con immediatezza come la sua base ideale sia comune a quella degli articolo 2, 3, comma 1 e 2 e degli [articoli 4, 41 e 42, Cost.](#): le attitudini, le capacità, le iniziative e i beni della persona (più ampiamente di ogni entità che esprima soggettività di diritto) sono anche al servizio della collettività, ma nel contempo **nessun interesse collettivo può sopraffare i diritti della persona**; la cultura della solidarietà non deve trascurare il primato che la Costituzione raccorda alla persona.

Non è la filosofia dell'individualismo, perché la persona è altresì portatrice di doveri di solidarietà, ma non è nemmeno la filosofia che, in nome di un asserito preminente interesse della comunità, alla trasformazione sociale (oggi riproposto come interesse fiscale), si debba ritenere consentito **attenuare la considerazione e la tutela del singolo contribuente**. Da una parte lo Stato richiede “*l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale*” ([articolo 2, Cost.](#)), dall'altro “*riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo (sempre articolo 2 Cost.)* e considera “*compito primario*” promuovere “*il pieno sviluppo della persona*



umana” ([articolo 3, comma 2, Cost.](#)). Questa felice sintesi di solidarietà e garanzia della persona si ritrova pienamente configurata nell’[articolo 53, Cost.](#), che impone a “tutti” il **dovere di concorrere alle spese pubbliche**, ma solo in ragione della loro effettiva capacità contributiva, assunta a presupposto, parametro e limite massimo del dovere.

L’obbligazione tributaria non potrà mai semplicisticamente derivare dalla **soggezione all’autorità dello Stato**, ma, proprio in quanto procede dalla collaborazione solidale delle persone, ogni persona deve essere in primis rispettata nella sua **realtà specifica** e, quindi, coinvolta nel dovere solo se e nei limiti in cui ciò corrisponda alla sua **specifica capacità contributiva**, intesa come perentorio limite alla discrezionalità del legislatore.

La Cassazione, nel raccordare l’automatica esclusione delle società agricole ad un mero spartiacque temporale, nonostante i fondamenti causali dell’esclusione di tale tipo di società dall’atpico regime fiscale in questione, derivino e con nesso diretto dalla sua connaturata essenza imprenditoriale e dal **raccordato particolare regime fiscale legislativamente scelto per il regime agricolo**, del tutto inidoneo a conciliarsi con le astratte congetture della società di comodo, non ha fatto, volendo usare la medesima frase che il Giudice di Cassazione usa per sottolineare l’erroneità delle impugnate sentenze del giudice di appello, **corretta applicazione dei rappresentati indeclinabili principi costituzionali**, posti ad inderogabile presidio della giusta obbligazione tributaria.



IN DIRETTA

Euroconference In Diretta puntata del 17 dicembre 2024

di Euroconference Centro Studi Tributari



FiscoPratico La piattaforma editoriale integrata con l'AI per lo Studio del Commercialista [scopri di più >](#)

L'appuntamento quindicinale dedicato alle novità e alle scadenze del momento. Una “prima” interpretazione delle “firme” di Euroconference che permette di inquadrare il tema di riferimento offrendo una prima chiave interpretativa. Una “bussola” fondamentale per l’aggiornamento in un contesto in continua evoluzione. Arricchiscono l’intervento dei relatori i riferimenti ai prodotti Euroconference per tutti gli approfondimenti del caso specifico.

Guarda il video di Euroconference In Diretta, il servizio di aggiornamento settimanale con i professionisti del Comitato Scientifico di Centro Studi Tributari.



EDITORIALI

Intervista a Marco Natali Presidente ConfProfessioni

di Redazione



FiscoPratico La piattaforma editoriale integrata con l'AI per lo Studio del Commercialista scopri di più >

Marco Natali è stato eletto Presidente di Confprofessioni, segnando l'inizio di una nuova fase per la Confederazione che rappresenta i liberi professionisti in Italia. Con l'elezione, si conclude l'era di Gaetano Stella, sotto la cui guida Confprofessioni ha consolidato la propria stabilità e credibilità.



In questa intervista, esploreremo insieme a Marco Natali la sua visione e la strategia che caratterizzeranno il suo mandato come Presidente di Confprofessioni. Un'opportunità per comprendere le principali linee guida del suo operato, con un *focus* sulle sfide attuali dei liberi professionisti e le risposte che Confprofessioni intende adottare.

Analizzeremo le opportunità derivanti dalla digitalizzazione, dalla transizione ecologica e dalle politiche di *welfare*, insieme agli strumenti per favorire l'internazionalizzazione e rafforzare la competitività dei professionisti italiani. Con una squadra caratterizzata da una forte presenza femminile, Confprofessioni mira a essere un punto di riferimento sempre più innovativo e dinamico.

Un'intervista che offre un quadro completo delle priorità e degli obiettivi che guideranno la Confederazione nei prossimi anni.

Dottor Natali, come si sente nel ricoprire questo ruolo così importante per i liberi professionisti



italiani?

Io e la mia squadra siamo profondamente onorati di ricoprire un ruolo così centrale per la tutela e la valorizzazione dei liberi professionisti italiani. Rappresentare una categoria così dinamica e cruciale per l'economia del nostro Paese è una responsabilità che accogliamo con entusiasmo e dedizione.

Quali sono le prime priorità che intende affrontare durante il suo mandato?

L'obiettivo principale che guiderà il nostro mandato sarà quello di riuscire ad adattare la Confederazione ai mutamenti socioeconomici e di trasformarla in un punto di riferimento per i liberi professionisti, ma anche per le istituzioni che potranno contare su un interlocutore autorevole e consapevole delle competenze, dei bisogni e delle peculiarità del comparto professionale. Vogliamo mettere le persone al centro delle nostre scelte, riconoscendo e valorizzando il contributo unico che ogni Associazione, professionista e collaboratore può offrire. Le azioni principali, che insieme alla Giunta, intendo portare avanti riguarderanno:

- il rafforzamento del dialogo con le istituzioni per garantire un quadro normativo favorevole;
- la promozione e il sostegno alla formazione continua e al superamento delle sfide legate alla transizione *green* e digitale;
- il potenziamento del *welfare* dedicato ai professionisti anche attraverso i servizi promossi dagli enti bilaterali;
- lo sviluppo dei processi di internazionalizzazione e dei modelli organizzativi.

Quali sono le principali sfide che i liberi professionisti devono affrontare oggi in Italia e come Confprofessioni intende supportarli?

Il lavoro dei professionisti ha subito una profonda trasformazione negli ultimi decenni. L'evoluzione tecnologica e l'introduzione dell'Intelligenza artificiale negli studi hanno permesso di concentrarsi maggiormente su aspetti consulenziali, trasformando l'attività in un percorso di supporto alla crescita del cliente. Le attività routinarie stanno lasciando sempre più spazio a una consulenza integrata e personalizzata. Per questo motivo, abbiamo investito a lungo nella semplificazione fiscale e normativa dei processi di aggregazione. Grazie al nostro impegno, lo scorso 3 dicembre il Governo ha approvato definitivamente il decreto Irpef-Ires, che introduce la neutralità fiscale per le operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali, incentivandone così lo sviluppo.

Un altro cambiamento significativo è rappresentato dall'apertura dei mercati e dalla crescente competizione internazionale. Per affrontare queste sfide, attraverso la nostra società *Apri*



International, promuoviamo il *networking* globale mettendo in contatto professionisti, *stakeholder* e istituzioni di altri Paesi. Confprofessioni collabora strettamente con le istituzioni per sostenere la crescita degli studi, fornendo strumenti concreti per la formazione, opportunità di *networking* e supporto nell'affrontare le complessità dell'attività professionale.

In che modo la Confprofessioni può aiutare i professionisti a cogliere le opportunità offerte dal digitale e dalla sostenibilità?

Stiamo lavorando per facilitare l'accesso a tecnologie innovative e promuovere la digitalizzazione degli studi professionali, con una particolare attenzione anche agli aspetti etici, come dimostra la firma del documento *Rome Call for AI Ethics*, che impegna Confprofessioni a promuovere e sostenere un approccio etico all'intelligenza artificiale nel mondo delle libere professioni, secondo i principi etici promossi dalla Pontificia Accademia per la Vita e dalla Fondazione *RenAissance*. Allo stesso tempo, attraverso la società *Apri One Health* abbiamo l'obiettivo di diffondere, ispirare e creare una “nuova cultura” che promuova la consapevolezza dell'importanza dell'approccio *One Health* e incoraggi la **collaborazione interdisciplinare tra professionisti**.

In tema di *welfare*. Su questo specifico tema il suo programma che obiettivi si pone?

L'obiettivo è offrire ai liberi professionisti strumenti di protezione sociale equiparabili a quelli dei lavoratori dipendenti. Attraverso Ebipro Gestione Professionisti, mettiamo a disposizione coperture sanitarie specificamente pensate per rispondere alle loro esigenze. Sul piano istituzionale, ci impegniamo a promuovere la stabilizzazione delle agevolazioni fiscali legate al welfare integrativo e ai premi di risultato. Queste misure mirano a favorire la crescita dei salari, incentivare la produttività del lavoro e consentire una migliore programmazione dei costi del personale da parte dei datori di lavoro liberi professionisti.

Confprofessioni è una realtà che raccoglie diverse categorie professionali. Come intende rappresentare al meglio la pluralità delle professioni che compongono la Confederazione?

Confprofessioni rappresenta un sistema unico e dinamico, costituito da Associazioni che, pur mantenendo identità e specializzazioni ben definite, trovano la loro massima espressione nella complementarietà e nella collaborazione. La nostra vera forza risiede nella capacità di valorizzare la diversità, promuovendo una visione integrata che mette al centro il dialogo e la sinergia tra le diverse realtà professionali.

Attraverso una rappresentanza equilibrata e inclusiva, ascoltiamo le esigenze specifiche di



ogni categoria, garantendo una voce forte e autorevole per affrontare le sfide comuni. Al contempo, lavoriamo per sviluppare e rispondere alle necessità individuali, rafforzando il ruolo strategico dei liberi professionisti nell'economia e nella società.

Con un approccio innovativo e lungimirante, Confprofessioni si propone come punto di riferimento, capace di tradurre la pluralità delle competenze in una rete di supporto solida e resiliente.

Quali sono le sue priorità nelle relazioni con il Governo e le istituzioni europee per tutelare e promuovere i liberi professionisti?

La volontà della nuova Giunta è quella di rafforzare il nostro ruolo di interlocutore privilegiato, promuovendo politiche che valorizzino il contributo unico dei liberi professionisti al tessuto economico e sociale. Il nostro obiettivo è garantire loro pieno accesso alle opportunità offerte dall'Unione Europea, come i fondi dedicati alla transizione digitale e *green*, strumenti fondamentali per affrontare le sfide del futuro.

La nostra presenza strategica a Bruxelles ci consente di intervenire direttamente nei processi decisionali europei, assicurando che le istanze dei liberi professionisti siano rappresentate là dove si disegnano le politiche e si scrivono le leggi. Con questo approccio, vogliamo creare un ponte solido tra i professionisti italiani e le iniziative europee, favorendo innovazione, sostenibilità e crescita.

Ha in mente progetti specifici in tema di comunicazione e interazione con gli iscritti a Confprofessioni?

Stiamo lavorando per rafforzare le nostre piattaforme digitali, creando strumenti che favoriscano una comunicazione immediata, diretta ed efficace con le nostre associazioni e le delegazioni territoriali, in particolare, e con i professionisti in generale. Vogliamo stimolare una maggiore partecipazione alle iniziative confederali su tutto il territorio nazionale. È essenziale, per noi, adottare un approccio multicanale, sfruttando al meglio sia le opportunità online che quelle offline, per raggiungere professionisti, *stakeholder* e interlocutori politici con messaggi chiari e coerenti, ma soprattutto portando il nostro contributo su tutti i temi di maggiore interesse per la categoria.

Qual è il messaggio che vorrebbe lasciare ai liberi professionisti italiani che sono rappresentati da Confprofessioni?



Il futuro dei liberi professionisti è centrale per il progresso del nostro Paese. Insieme possiamo affrontare le sfide e cogliere le opportunità che ci aspettano, rafforzando la nostra comunità e il ruolo strategico che rivestiamo nell'economia e nella società.